



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia – Tempio
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Gestione del Territorio, Portualità e Demanio

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ACQUE METEORICHE NELLE VIE DEL CINTO, DEL ROVO, DEI PLATANI, MAR LIGURE E MAR DI BERING NEL P.R.U. DI PITTULONGU.

CIG 7579819882- CUP F75E16000030004

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. 2863 del 25/07/2018 relativa all'affidamento in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016.

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente disciplinare, dai seguenti documenti:

- bando di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- modulistica di partecipazione (Modello A-B);
- DGUE in formato editabile;
- allegato 1 – istruzioni per la compilazione del DGUE
- patto di integrità;
- progetto esecutivo dei lavori;

Gli atti di gara sono disponibili sul profilo del committente del Comune di Olbia all'indirizzo Internet: <http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara>.

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Olbia – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Via Dante 1 – 07026 Olbia

pec: comune.olbia@actaliscertymail.it

Indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it

P. Iva: 00920660909; C.F. 91008330903

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Lucia Muzzu

Telefono: 0789/52041

Per informazioni giuridico amministrative sulla procedura di gara: Dott.ssa Barbara Molino

Telefono: 0789/52104

Art. 2 – Oggetto, durata e importo dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie Del Cinto, Del Rovo, Dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering nel Piano di Risanamento Urbanistico di Pittulongu. Per il dettaglio delle categorie di lavorazione omogenee si rimanda all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo utile è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Per eventuali proroghe e sospensioni si rimanda al capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per l'assenza di unità funzionali economicamente vantaggiose per la Stazione Appaltante, peraltro l'importo non eccessivo dell'appalto e i requisiti richiesti consentono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.lgs 50/2016.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 751.752,74** di cui importo soggetto a ribasso **€ 738.297,06** e **€ 13.455,68** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono individuati al successivo art. 4 lett. D).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in **€ 164.827,60**.

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante fondi comunali.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa.

Art. 3 – criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016 mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, ossia su **€ 738.297,06**.

Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dal progettista: Ing. Fabio Molinari, validato dal RUP e approvato con determinazione dirigenziale n. 3296 del 15/09/2017.

Il ricorso al criterio di aggiudicazione al minor prezzo è motivato da lavori non suscettibili di significative migliorie tecniche in fase di offerta, poiché riguardano l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria per le quali è stato redatto un progetto esecutivo in conformità a quanto disposto dai regolamenti comunali vigenti e valutato, in sede di conferenza dei servizi, dagli enti preposti alla presa in carico e gestione delle opere realizzate per ciò che riguarda le modalità esecutive e i materiali da utilizzarsi.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, saranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001;

Nel caso si intenda partecipare quale concorrente con idoneità plurisoggettiva (*es. raggruppamenti temporanei di impresa*) il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti nonché, in caso di avvalimento, dal soggetto ausiliario. Resta il divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D.lgs 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione, per l'esercizio dell'attività idonea all'oggetto dell'appalto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero in altri registri o albi prescritti dalla legislazione vigente.

Per tutti gli operatori economici, nel caso si intenda partecipare quale concorrente con idoneità plurisoggettiva, il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti riuniti.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria

- dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la capacità finanziaria dell'impresa e la sua affidabilità in relazione al valore dell'appalto. A tal fine è necessario che le stesse riportino l'oggetto della gara e relativo CIG di riferimento. In mancanza di almeno uno di tali elementi, le referenze bancarie sono da considerarsi prive di valore.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate già in sede di offerta.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno pari all'importo complessivo dell'appalto.

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del D.lgs 50/2016, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e classificazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (Euro)	%	Subappaltabile
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	III	Si	738.297,06	100,00	Categoria prevalente Subappaltabile per il 30%

L'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese qualificate.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate e consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese di rete o GEIE di tipo orizzontale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 83, comma 8, del D.lgs 50/2016 e successive modificazioni e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Più specificamente, i requisiti tecnico-professionali richiesti per l'operatore economico singolo (qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (misura maggioritaria in senso relativo). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di tipo verticale, ai sensi degli artt. 48, comma 6, del D.lgs 50/2016 e 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, i requisiti tecnico-professionali (qualificazione SOA) devono essere posseduti dall'impresa mandataria nella categoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorporabile.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.lgs 50/2016 i requisiti di qualificazione SOA sono posseduti dal consorzio medesimo.

Nel caso di consorzi stabili si applica l'art. 47 del D.lgs 50/2016, fatto salvo il divieto di cui all'art. 146, comma 3, del Codice. Gli operatori economici di cui al primo e secondo capoverso sono tenuti ad indicare le prestazioni o le parti di prestazione che ciascun componente andrà ad eseguire nonché le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, obbligandosi, qualora non ancora costituiti, ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016.

In ogni caso è causa di esclusione, la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di capacità tecnica-professionale di partecipazione alla gara laddove non vengano fornite idonee giustificazioni in merito alla necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo. Tali giustificazioni, laddove non ci si avvalga della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, dovranno essere inserite all'interno della busta n. 1 - documentazione amministrativa. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere maggiore documentazione laddove vi siano concreti dubbi su una possibile attività anticoncorrenziale del raggruppamento sovrabbondante.

Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare, nella busta n. 1 – documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche gli operatori economici che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

E) Ulteriore requisito di capacità tecnico-professionale

L'operatore economico eventualmente preposto allo svolgimento di attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, anche se subappaltatore, dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 per la categoria 4 "raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi";
- iscrizione alla White List presso la Prefettura di competenza oppure in alternativa di aver regolarmente inoltrato alla Prefettura di competenza la richiesta per l'iscrizione alla White List per le attività di cui all'art. 1, comma 53, del Legge 190/2012.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Art. 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti nei precedenti articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 c.p.;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con

potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 – Avvalimento

Il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimo.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente, nella persona del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma, dovrà compilare l'apposita Sez. C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*" di cui alla Parte II del DGUE "Documento di Gara Unico Europeo", contenente le seguenti dichiarazioni:

- a. la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- b. la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- c. l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- originale del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; pertanto, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- d. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- e. durata;
- f. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...).
- g. Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Si precisa che saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, art. 83 comma 9 del Codice, e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Le dichiarazioni sopra menzionate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante procede ad escludere il concorrente.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia soggetto ausiliario che ausiliato.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, il subappalto è consentito, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

All'atto dell'offerta devono essere indicati le prestazioni o parte di esse che si intende subappaltare. La mancata indicazione nella documentazione di gara è da intendersi come volontà a non avvalersi del subappalto.

In caso di subappalto qualificante è fatto obbligo di indicare i subappaltatori che dovranno presentare il DGUE con le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Nel caso di subappalto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, è fatto obbligo di indicare **la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione**. I subappaltatori dovranno presentare il DGUE con le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto facoltativo**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Nel **caso di subappalto qualificante** è ammesso il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori se almeno un subappaltatore indicato abbia i requisiti per eseguire la prestazione, in caso contrario si procederà all'esclusione dell'operatore economico concorrente.

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia entro e non oltre le ore **18:00** del giorno **12/09/2018**. Farà fede la data e l'ora apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo. A tal fine si precisa che l'orario di sportello, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Per partecipare alla gara, gli interessati devono presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo atto garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca.

Il plico recherà all'esterno:

- le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni);
- le indicazioni relative alla gara (oggetto e CIG).

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono riportare sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei singoli partecipanti.

Il plico, a sua volta deve contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente la dicitura:

Busta n. 1 – **“Documentazione amministrativa”**

Busta n. 2 – **“Offerta economica”**

Non è ammesso l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto nonché offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte, tuttavia la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

La busta n. 1 – **“Documentazione amministrativa”** deve contenere all'interno la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione da compilarsi in tutte le sue parti al fine di evitare che la documentazione di gara risulti mancante, incompleta o viziata da altre irregolarità essenziali e, quindi, soggetta all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio. E' consigliato l'uso dell'allegato **Modello A**.

La domanda, deve essere sottoscritta dall'operatore economico con idoneità individuale ovvero da tutti i concorrenti con idoneità plurisoggettiva non costituita. In detta ipotesi la dichiarazione sarà unica e sottoscritta da tutti i partecipanti. Alla domanda andrà allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

La domanda, oltre alle generalità dei concorrenti, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare nel capitolato speciale d'appalto;
- b) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere

eseguito il contratto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 30.12.2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

d) di accettare, compilare e allegare adeguatamente firmato il patto di integrità approvato dal Comune di Olbia e presente nella documentazione di gara

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale la Stazione Appaltante deve inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente gara nonché il domicilio eletto (*in caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, la comunicazione recapitata all'impresa capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati nonché ad eventuali soggetti ausiliari e subappaltatori*);

f) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, le spese di pubblicazione obbligatoria nonché le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario;

g) di non partecipare alla stessa gara contestualmente in forma singola e plurisoggettiva, né in qualità di ausiliario o subappaltatore di altro soggetto concorrente;

h) di non aderire ad alcun consorzio ovvero di aderire ad uno o più consorzi (*in tal caso indicare la ragione sociale*);

i) (*nel caso di RTI, reti di impresa e consorzi ordinari non ancora costituiti*) il modello di costituzione (orizzontale, verticale o misto) con l'indicazione delle categorie di lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione. I sottoscritti operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

l) (*nel caso di RTI, reti di impresa e consorzio ordinario già costituiti*) il modello di costituzione (orizzontale, verticale o misto) con l'indicazione delle categorie di lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione. L'impresa mandataria/capogruppo dichiara di presentare domanda di partecipazione in nome e per conto delle mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega all'istanza.

(N.B. in caso di Rete di impresa): Se dotata di organo comune e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'organo comune in qualità di mandataria/capogruppo e ad essa va allegata copia autentica del contratto di rete.

In caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto e ad essa va allegata copia autentica del contratto di rete.

In caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o priva di organo comune, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Pertanto qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa retista mandataria/capogruppo "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste che costituiranno il raggruppamento.

m) (*se ricorre il caso*) le giustificazioni per la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara;

n) di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui si verrà a conoscenza nell'espletamento dell'appalto;

o) di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali in quanto il trattamento sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Di essere inoltre informato che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia e che per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l'interessato potrà inviare le relative istanze al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo di posta elettronica certificata: RDP@pec.comuneolbia.it

2) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) da compilarsi in tutte le sue parti al fine di evitare che la documentazione di gara risulti mancante, incompleta o viziata da altre irregolarità essenziali e, quindi, soggetta all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio. Le indicazioni per una corretta compilazione sono dettagliate nell'allegato 1 – istruzione per la compilazione del DGUE.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE (messo a disposizione in formato editabile e in ogni caso reperibile sul sito internet <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), salvarlo in formato pdf e firmarlo digitalmente. Il DGUE, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere salvato su supporto informatico (preferibilmente CD) dovrà essere inserito nella busta n. 1 - documentazione amministrativa.

Per la compilazione l'operatore economico può eventualmente avvalersi del servizio gratuito messo a disposizione da parte della Commissione Europea al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> in ogni caso, si ribadisce, dovranno essere presenti tutte le parti e i dati richiesti nell'allegato 1 – istruzione per la compilazione del DGUE che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

3) Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'importo di **€ 15.035,05** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano di cui all'art. 93, comma 3 del D.lgs 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.lgs 50/2016, fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole essenziali:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle ipotesi di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016, in tal caso, per fruire delle riduzioni l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso del requisito e documentarlo inserendo la certificazione in copia conforme all'originale nella busta n. 1 - documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.lgs 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine

non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

4) Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Attestazione di pagamento in originale o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, di **€ 70,00** che il concorrente deve effettuare in favore dell'ANAC secondo le modalità e le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità e disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

5) PASSoe

Il documento si ottiene attraverso la registrazione al sistema AVCPass dell'Autorità di vigilanza (ANAC) e consente la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC nella sezione: servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, dovrà essere acquisito anche il "PASSoe" relativo all'impresa ausiliaria. Analogamente, in caso di subappalto, dovrà essere acquisito il "PASSoe" del subappaltatore.

Mediante il sistema AVCPass si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nel presente disciplinare di gara. Per la comprova dei requisiti per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema, il concorrente inserisce la relativa documentazione in particolare:

- in assenza di obblighi di cui all'art. 3 della Legge 68/1999, copia conforme all'originale dell'ultimo DM10 (ovvero altro modello Emens o Unimens) al fine verificare la dimensione aziendale.

La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporterà oltre all'esclusione dalla procedura di gara, l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

6) Patto di integrità

Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa compilato e sottoscritto da tutti gli operatori economici partecipanti compresi gli operatori economici ausiliari in caso di avvalimento.

Nel caso di partecipazione di Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto anche dagli operatori economici individuati quali esecutori del servizio.

7) Ulteriore documentazione per i soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La busta n. 2 – “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello B redatto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente disciplinare di gara.

L'offerta deve contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo in lettere;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016.

L'offerta dovrà essere redatta in bollo, salvo le ipotesi di espressa esenzione prevista dalla legge in materia, e debitamente sottoscritta; in caso di partecipazione con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori riuniti.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto lo stesso ribasso, si procederà con il sorteggio pubblico all'individuazione del soggetto aggiudicatario.

Il concorrente qualora volesse giustificare le voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta, potrà farlo inserendo le giustificazioni in busta chiusa con la dicitura “Anomalia dell'offerta – Giustificazioni”, che verrà aperta esclusivamente nel caso in cui l'offerta risulti anomala a norma dell'art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016.

Art. 9 – Soccorso istruttorio e cause tassative di esclusione

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente il termine di cinque giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 10 - Svolgimento delle operazioni di gara e verifica anomalia dell'offerta

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14/09/2018, alle ore 10:00** presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, sito al 3° piano del palazzo di Via Garibaldi n. 49. Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessaria;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla deliberazione n. 157/2016.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alla determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo che verrà sorteggiato tra quelli indicati all'art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016 sempreché vi siano almeno cinque offerte da confrontare, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D.lgs 50/2016. In ogni caso la Stazione Appaltante può richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.lgs 50/2016.

Se le offerte ammesse saranno pari o superiori a dieci si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, mentre se le offerte saranno inferiori a dieci si procederà ad attivare la procedura di cui all'art. 97, comma 5, del D.lgs 50/2016. In particolare, nel caso in cui, anche in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto a tutti i concorrenti le cui offerte risultino anomale, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto del seggio di gara ovvero di commissione tecnica *ad hoc* nominata, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dagli offerenti e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.lgs 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte,

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Art. 11 - aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Terminata la fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, il seggio di gara formalizzerà la graduatoria di merito e procederà alla proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs 50/2016, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo decreto. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, con le medesime modalità sopra citate, si scorrerà la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9. del D.Lgs 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante con modalità elettronica.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicatario presenterà le ulteriori coperture assicurative richieste nel capitolato d'oneri speciale; Qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una R.T.P. o consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere preventivamente esibito l'atto costitutivo di cui all'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 1.800,00**, la Stazione Appaltante

comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 12 – Comunicazioni e chiarimenti

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici avverranno per iscritto esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).

Le modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Per le partecipazioni con idoneità plurisoggettiva, anche se non ancora costituite formalmente, la comunicazione recapitata al capogruppo si intende validamente resa ai mandanti; altresì, in caso di avvalimento e subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari e subappaltatori.

I soggetti che intendono concorrere alla gara d'appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, al responsabile unico del procedimento all'indirizzo pec: comune.olbia@actaliscertymail.it entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

L'Amministrazione pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet all'indirizzo:

<http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara> pertanto gli interessati sono invitati a controllare il sito indicato.

Art. 13 –Accesso agli atti

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e nonché dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006 se ed in quanto compatibili.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il diritto di accesso agli atti è escluso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.lgs 50/2016, in relazione ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia e per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l'interessato potrà inviare le relative istanze al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo di posta elettronica certificata: RDP@pec.comuneolbia.it

Art. 15 - Procedure di Ricorso

Gli atti della procedura di gara sono impugnabili mediante ricorso al TAR per la Sardegna nei termini fissati dal combinato disposto degli articoli 204, comma 1, D.lgs 50/2016 e 120, comma 5, D.lgs 104/2010 rimanendo esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.lgs 50/2016.

Olbia, lì 24/07/2018

Il Funzionario Delegato
(Geom. Antonio Marongiu)